

Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2018, n. 2-6472

Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). .

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che:

Con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17, che ha disciplinato la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione Piemonte ha attribuito a Finpiemonte S.p.A. il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti.

In particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per le attività elencate nel dettaglio al medesimo articolo, tra cui la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, di agevolazioni ed altri benefici comunque denominati.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22/03/2010, la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., in data 02/04/2010, hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." - modificata con D.G.R. n. 17-2516 del 30/11/2015, rinviando alle Direzioni competenti per materia l'approvazione di specifiche Convenzioni attuative.

La D.G.R. n. 14-2857 del 1 febbraio 2016 ha confermato il ruolo di Finpiemonte quale società finanziaria regionale con il compito di garantire supporto finanziario alla crescita, lo sviluppo e l'innovazione del sistema socio economico piemontese, attraverso due linee di azione:

1. garantire la realizzazione delle attività affidate dalla Regione Piemonte in gestione:
 - consulenza e assistenza tecnica su progetti specifici
 - gestione di agevolazioni a valere sia su fondi regionali sia sui fondi strutturali europei, con particolare attenzione agli strumenti finanziari previsti nei programmi operativi
2. agire in qualità di intermediario finanziario con l'obiettivo di assicurare nell'interesse regionale una gestione efficace delle risorse proprie e di quelle aggiuntive che potranno essere attivate, da investire a supporto del sistema Piemonte.

La DGR stessa ha inoltre precisato che per le attività di gestione delle risorse proprie i costi di servizio di Finpiemonte saranno interamente coperti dalla remunerazione degli investimenti effettuati, dalla gestione della liquidità e dal costo dei servizi finanziari erogati a terzi mentre per le attività di gestione dei fondi affidati dalla Regione Piemonte la copertura dei costi di servizio di Finpiemonte S.p.A. sarà garantita dalla Regione Piemonte.

L'art. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Codice dei contratti pubblici" stabilisce le condizioni che consentono la disapplicazione dal Codice dei contratti pubblici e quindi il ricorso all'affidamento diretto nella modalità "dell'in house providing".

L'art. 16 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, contiene la disciplina delle società che operano in regime di "in house". In particolare, detta disciplina, la quale riprende il contenuto dell'art. 5 del richiamato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., stabilisce che una società controllata al 100%

dagli enti pubblici (con l'eccezione di cui all'art. 16 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016) presenta le caratteristiche di organismo "in house" quando:

- l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Nell'ambito del nuovo quadro normativo in materia di società a partecipazione pubblica, la D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017 ha modificato la D.G.R. n. 1-3120 dell'11/04/2016 che approvava le "Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing" ed ha individuato gli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di "in house providing" che prestano servizi strumentali alle funzioni amministrative esercitate dalla Regione Piemonte e, tra questi, Finpiemonte S.p.A.. In particolare, la richiamata D.G.R. n. 2-6001/2017 ha specificato il processo relativo al controllo analogo e ha definito le competenze all'interno della Regione in merito all'applicazione del medesimo.

L'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. contiene la disciplina del regime speciale degli affidamenti in house. Il primo comma prevede l'iscrizione in apposito elenco, istituito presso l'ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. Gli uffici competenti della Regione Piemonte hanno avviato le procedure necessarie per garantire il rispetto di tale adempimento, attraverso la presentazione della domanda secondo le modalità di cui alle Linee guida ANAC n. 7 (caricamento Finpiemonte su portale ANAC – ricevuta prot. ANAC 0010444 del 02/02/2018).

La domanda d'iscrizione, prima che sia disposta l'iscrizione stessa, consente alle amministrazioni aggiudicatrici, sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti all'organismo in house.

Il comma 2 del richiamato art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che, ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuino preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e dando conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Tutto ciò premesso:

Dalla lettura combinata dell'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale stabilisce le condizioni che legittimano il ricorso all'affidamento in house, dell'art. 16 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, il quale fissa i requisiti per qualificare un soggetto societario "in house", e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che detta il regime speciale degli affidamenti "in house",

- la Regione Piemonte ritiene opportuno individuare una metodologia di comparazione dei costi/corrispettivi, ai fini della valutazione di congruità dell'offerta economica richiesta dal

comma 2 dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, comune alle diverse Direzioni regionali affidanti a Finpiemonte S.p.A..

La complessità della metodologia di valutazione della congruità deriva principalmente dalla necessità di individuare specifici parametri di confronto in relazione alle diverse tipologie di attività da affidare.

In riferimento alle attività affidate e affidabili dalla Regione Piemonte a Finpiemonte S.p.A. in gestione, ovvero alle attività riconosciute dalla richiamata D.G.R. n. 14-2857/2016, di:

- consulenza e assistenza tecnica su progetti specifici
- gestione di agevolazioni a valere sia su fondi regionali sia sui fondi strutturali europei, con particolare attenzione agli strumenti finanziari previsti nei programmi operativi,

sono stati classificati i servizi resi da Finpiemonte S.p.A. nelle seguenti due macro tipologie:

1. attività connesse alla gestione e/o controllo delle forme di sostegno riconducibili all'Assistenza rimborsabile e alle Sovvenzioni (contributi a fondo perduto);
2. attività connesse alla gestione e/o controllo degli Strumenti finanziari attivati tramite Fondi Strutturali e di Investimento Europei, Strumenti equipollenti attivati con risorse regionali/nazionali e Fondi di fondi

L'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contiene l'illustrazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica, con la distinzione delle attività di cui ai precedenti punti 1) e 2).

L'offerta economica di Finpiemonte S.p.A. a Regione Piemonte deve ricomprendere sia i costi diretti che quelli indiretti. Per costi diretti s'intendono gli oneri che possono essere direttamente connessi alle attività specifiche della gestione degli affidamenti, ove sia dimostrato il legame diretto con le attività stesse. Per costi indiretti s'intendono tutti gli oneri e le spese sostenuti da Finpiemonte S.p.A. che non possono essere considerati come direttamente e immediatamente connessi alla specifica realizzazione delle attività previste dagli affidamenti. Per la rilevazione e consuntivazione dei costi diretti e indiretti, è previsto che Finpiemonte S.p.A. si avvalga di un sistema di contabilità industriale.

Trattandosi di affidamenti di interesse di più Direzioni regionali, qualora l'applicazione della metodologia richiedesse parametri e criteri aventi valenza trasversale, l'atto con cui tali parametri e criteri saranno definiti sarà assunto dal Segretario Generale, nella sua funzione di coordinamento, sulla base di una proposta adeguatamente istruita presentata da una o più Direzione Regionale. Con analogo procedimento, su istanza delle Direzioni interessate, saranno adottate le modifiche ai parametri e criteri già definiti.

La Giunta regionale conferisce, pertanto, mandato alla Direzione Segretariato Generale, al fine di garantire l'uniforme applicazione della metodologia in oggetto, di adottare, nei termini sopra richiamati, gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione ed in particolare per la definizione dei parametri di confronto per ciascuna delle attività di cui ai punti 1) e 2).

La metodologia approvata con la presente deliberazione potrà essere oggetto di adeguamento in esito a ulteriori procedure comparative o in conseguenza a sopraggiunti elementi che ne richiedano la revisione.

Attestato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

- di approvare una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità, ai sensi del secondo comma dell'art. 192 del d.lgs. 50/2016, a cui dovranno attenersi le Direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di "in house providing" a favore di Finpiemonte Spa;
- di approvare l'Allegato A., facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione contenente la classificazione delle attività oggetto di affidamento e la tipologia del servizio nonché le caratteristiche distintive e l'analisi di Benchmark condotta in riferimento a ciascuna tipologia, riconducibili a:
 1. attività connesse alla gestione e/o controllo delle forme di sostegno riconducibili all'Assistenza rimborsabile e alle Sovvenzioni (contributi a fondo perduto);
 2. attività connesse alla gestione e/o controllo degli Strumenti finanziari attivati tramite Fondi Strutturali e di Investimento Europei, Strumenti equipollenti attivati con risorse regionali/nazionali e Fondi di fondi,
- di dare atto che, qualora debbano essere adottate valutazioni comuni a più Direzioni, si provvederà con determinazione del Segretario Generale, nelle sue funzioni di coordinamento, previa richiesta accompagnata da adeguata istruttoria delle Direzioni interessate;
- di stabilire che la metodologia approvata con la presente deliberazione potrà essere oggetto di adeguamento all'esito a ulteriori procedure comparative o in conseguenza a sopraggiunti elementi che ne richiedano la revisione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Metodologia per la valutazione della
congruità dell'offerta economica relativa agli
affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di
soggetto *in house* ai sensi dell'art. 192, comma
2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

INDICE

Riferimenti normativi	3
1. Premessa.....	3
2. Inquadramento di Finpiemonte spa e Convenzione Quadro tra Regione Piemonte e Finpiemonte spa.....	4
3. Inquadramento normativo e oneri procedurali per gli affidamenti in house.....	5
4. Classificazione delle attività e dei benchmark di riferimento.....	6
4.1 Assistenza rimborsabile e Sovvenzioni, benchmark di riferimento: <i>Convenzione Consip SpA - procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l'erogazione di supporto specialistico e assistenza tecnica alle autorità di gestione e certificazione per l'attuazione dei programmi operativi 2014/2020</i>	7
4.2 Strumenti finanziari e Fondi di Fondi, benchmark di riferimento.....	9
4.2.1 Criteri per l'individuazione dell'Universo di riferimento e del campione degli Strumenti Finanziari.....	10

Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) delegato n. 480/2014 della Commissione e Regolamento (UE) di esecuzione n. 964/2014 della Commissione
- Documento di lavoro dei servizi della Commissione *“Orientamento sugli aiuti di Stato relativi agli strumenti finanziari dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) nel periodo di programmazione 2014/2020”*
- Regolamento di esecuzione n. 821/2014
- D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
- Linee guida n. 7 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50
- Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 s.m.i.
- DGR 1 febbraio 2016, n. 14-2857 *“Società finanziaria regionale Finpiemonte S.p.A.: indirizzi operativi”*
- D.lgs. n. 175/2016 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica

1. Premessa

Nel quadro della programmazione strategica unitaria regionale, le forme di sostegno previste per lo sviluppo e la competitività del territorio regionale sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- Strumenti finanziari attivati tramite Fondi SIE: prestiti combinati con apporto finanziario bancario, prestiti con condivisione di rischio, garanzie, equity, microcredito;
- Strumenti finanziari equipollenti attivati con risorse regionali/nazionali: prestiti combinati con apporto finanziario bancario, garanzie, equity, microcredito;
- Fondi di Fondi: fondi istituito con l’obiettivo di fornire sostegno a diversi strumenti finanziari;
- Assistenza rimborsabile;
- Sovvenzioni (contributi a fondo perduto).

Per l’attuazione delle politiche di sviluppo, la Regione Piemonte può avvalersi di Finpiemonte spa nel ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione.

2. Inquadramento di Finpiemonte spa e Convenzione Quadro tra Regione Piemonte e Finpiemonte spa

Con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17, che ha disciplinato la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione Piemonte ha attribuito a Finpiemonte S.p.A. il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti.

In particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per le attività elencate nel dettaglio al medesimo articolo, tra cui la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, di agevolazioni ed altri benefici comunque denominati.

Finpiemonte S.p.A. persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie ad una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione per il sostegno, lo sviluppo, l'ammodernamento e il finanziamento di iniziative economiche nell'ambito del territorio regionale.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22/03/2010, la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., in data 02/04/2010, hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." - modificata con D.G.R. n. 17-2516 del 30/11/2015, rinviando alle Direzioni competenti per materia l'approvazione di specifiche Convenzioni attuative.

La Giunta regionale con DGR n. 14-2857 del 01/02/2016 ha confermato il ruolo di Finpiemonte quale società finanziaria regionale, con il compito di garantire supporto finanziario al sistema produttivo regionale attraverso due linee di azione, ossia:

- 1) attività affidate dalla Regione Piemonte in gestione. In particolare:
 - a) consulenza e assistenza tecnica su progetti specifici;
 - b) gestione di agevolazioni a valere sia su fondi regionali sia sui fondi strutturali europei, con particolare attenzione agli strumenti finanziari previsti nei programmi operativi.

- 2) attività svolte da Finpiemonte in qualità di intermediario finanziario con l'obiettivo di assicurare nell'interesse regionale una gestione efficace delle risorse proprie e di quelle aggiuntive che potranno essere attivate, da investire a supporto del sistema Piemonte.

3. Inquadramento normativo e oneri procedurali per gli affidamenti in house

Con DGR 2-6001 del 1/12/2017 la Giunta Regionale allegato B ha individuato Finpiemonte S.p.a. quale organismo partecipato dalla Regione operante in regime di in house providing. Qualora, per lo svolgimento di talune attività, la Regione Piemonte si avvalga di Finpiemonte spa, in qualità di soggetto in house, devono essere rispettate le linee guida approvate con la menzionata delibera, gli articoli 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. n. 175/2016). In particolare:

- **L'Art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016**, definisce a livello legislativo i concetti di attività prevalente e di controllo analogo, presupposti per gli affidamenti in house providing.
- **L'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016** definisce l'assetto organizzativo delle società in house che ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto.
- **L'Art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016**, prevede:
 - *Al comma 1*, l'istituzione presso l'ANAC, dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'ANAC definisce con proprio atto. La domanda d'iscrizione, prima che sia disposta l'iscrizione stessa, consente alle amministrazioni aggiudicatrici, **sotto la propria responsabilità**, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'organismo *in house*. Gli uffici competenti della Regione Piemonte hanno avviato le procedure necessarie per garantire il rispetto di tale adempimento, attraverso la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al punto 9.2. delle Linee guida ANAC n. 7 (**Protocollo ANAC 0010444 del 02/02/2018**).
 - *Al comma 2*, è identificato, quale **presupposto necessario** per l'affidamento in house per i servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, il preventivo svolgimento di una valutazione della congruità economica dell'offerta proposta dai soggetti *in house*. Tale valutazione deve considerare l'oggetto e il valore della prestazione. Nella motivazione del provvedimento di affidamento occorre dare atto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

4. Classificazione delle attività e dei benchmark di riferimento

Fermo restando il rispetto di tutti le prescrizioni normative previste nel caso di affidamenti in regime di “in house providing”, si evidenzia che lo scopo del presente documento è quello di individuare dei parametri prezzo-qualità di confronto per la valutazione della congruità dell’offerta economica di Finpiemonte spa per le attività che la DGR n. 14-2857 del 1 febbraio 2016 identifica come “**Attività affidate dalla Regione Piemonte in gestione**”, esplicitate al paragrafo 2, punto 1, lettere a) e b) del presente documento.

Preliminarmente è stata condotta un’analisi delle caratteristiche distintive delle attività e delle forme di agevolazione oggetto di affidamento a Finpiemonte spa dalla quale è derivata una classificazione dei servizi resi in due macro tipologie:

- 1) Attività connesse alla gestione e/o controllo delle forme di sostegno relativi all’Assistenza rimborsabile e alle Sovvenzioni (contributi a fondo perduto);
- 2) Attività connesse alla gestione e/o controllo degli Strumenti finanziari attivati tramite Fondi SIE (di seguito: SF SIE), Strumenti equipollenti attivati con risorse regionali/nazionali (di seguito: Strumenti equipollenti) e Fondi di Fondi¹.

Le attività connesse alla gestione di sovvenzioni o assistenza rimborsabile sono generalmente assimilabili ad attività di assistenza tecnica, così come individuate all’art art. 59 del Reg 1303/2013.

In materia di SF è rinvenibile una disciplina puntuale nell’ambito dei Regolamenti unionali relativi al ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2014/2020. Nel presente documento si prenderà a riferimento tale disciplina. Gli Strumenti equipollenti saranno trattati conformemente alle disposizioni unionali degli SF SIE in quanto essi presentano caratteristiche analoghe.

Di seguito vengono sinteticamente illustrati gli elementi caratterizzanti le due tipologie di Attività.

Gli SF SIE/Strumenti equipollenti e Fondi di Fondi, contribuiscono a rendere disponibili ulteriori investimenti congiunti pubblici o privati attraverso l’effetto leva e l’effetto revolving. L’effetto leva consiste nella capacità degli strumenti finanziari di mobilitare l’impiego di risorse private attraverso investimenti pubblici. L’effetto revolving identifica la capacità di uno strumento finanziario di utilizzare le medesime risorse più volte, moltiplicando gli effetti positivi derivanti dal suo impiego.

Un’ulteriore caratteristica estremamente significativa che contraddistingue l’operatività degli strumenti finanziari e che differenzia questi ultimi rispetto ai tradizionali interventi di sostegno ai sistemi produttivi mediante sovvenzioni/assistenza rimborsabile, è rappresentata dall’intervento nelle cosiddette situazioni di *fallimento di mercato*.

Le loro modalità di progettazione e successiva gestione richiedono capacità e competenze aggiuntive che incrementano efficienza ed efficacia nell’assegnazione delle risorse pubbliche, non riconducibili alla mera attività di assistenza tecnica. A comprova di ciò si richiama l’art. 7 del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 il quale prevede specifici criteri di selezione degli organismi che attuano gli Strumenti finanziari, tra i quali si menzionano (i) la capacità di attuazione dello strumento finanziario e (ii) la capacità di raccogliere risorse da investire nei destinatari finali, aggiuntive rispetto ai contributi del programma.

1 Nel prosieguo del documento l’espressione “strumenti finanziari” è riferita anche ai cd. Strumenti equipollenti

Altro elemento che differenzia gli Strumenti finanziari dall'Assistenza rimborsabile e dalle Sovvenzioni è rappresentata dalla diversa modalità di remunerazione dei costi di gestione/commissioni previste dai Regolamenti UE relativamente al soggetto delegato alla loro gestione e controllo.

I costi e le commissioni di gestione riconosciute al soggetto gestore degli Strumenti finanziari devono essere imputate al bilancio dello Strumento e sono basate su un sistema che prevede due componenti (art. 13 del Reg. delegato 480/2014):

- *una remunerazione di base*, finalizzata a remunerare l'attività di gestione a prescindere dai risultati raggiunti/ottenuti;
- *una remunerazione di risultato*, finalizzata a remunerare la performance delle singole operazioni di investimento o del complesso dell'attività di gestione del fondo.

I costi remunerati per la gestione e/o il controllo delle forme di sostegno diverse dagli Strumenti finanziari sono riconosciuti a seguito di rendicontazione e valorizzazione delle ore di lavoro stimate mediante l'utilizzo di una tariffa media oraria comprendente i costi diretti e indiretti, e non sono imputabili al bilancio del fondo.

Stante le differenze sopra citate si ritiene necessario individuare diverse modalità di determinazione di parametri prezzo –qualità di riferimento per la valutazione della congruità dell'offerta economica di Finpiemonte.

In particolare:

- nel caso di Sovvenzione/assistenza rimborsabile dovrà essere preso a riferimento il benchmark del parametro prezzo qualità individuato dalla Consip SpA (Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l'erogazione di supporto specialistico e assistenza tecnica alle autorità di gestione e certificazione per l'attuazione dei programmi operativi 2014/2020 (Lotto CIG 65214842D8), che prevede sia tariffe per le diverse seniority sia una media di un costo giornata/uomo;
- nel caso di Strumenti finanziari e Fondo di Fondi dovranno essere considerate le procedure utilizzate per la selezione di organismi di attuazione espletate dalle Autorità di Gestione dei Programmi cofinanziati dai fondi SIE, al fine di individuare le soglie percentuali (di base e di risultato) ritenute congrue per la remunerazione annua dei costi e delle commissioni di gestione.

4.1 Assistenza rimborsabile e Sovvenzioni, benchmark di riferimento: *Convenzione Consip SpA - procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l'erogazione di supporto specialistico e assistenza tecnica alle autorità di gestione e certificazione per l'attuazione dei programmi operativi 2014/2020 (Lotto CIG 65214842D8)*

L'offerta economica dei servizi erogati da Finpiemonte spa relativi alle attività connesse alla gestione e/o controllo delle forme di sostegno relativi all'Assistenza rimborsabile e alle Sovvenzioni (contributi a fondo perduto), così come individuate dalla DGR 14-2857 del 1 febbraio 2016 comprende:

- costi diretti, ovvero gli oneri che possono essere direttamente connessi alle attività specifiche della gestione degli affidamenti, ove sia dimostrato il legame diretto con le attività stesse;
- costi indiretti, che non possono essere considerati come direttamente e immediatamente connessi alla specifica realizzazione delle attività previste dagli affidamenti. Questi costi sono allocati al servizio proposto sulla base di appositi criteri di ribaltamento ai rispettivi centri di costo;

Per quanto riguarda il valore delle prestazioni (ad esclusione dei costi esterni), esso è basato sulla metodologia del costo pieno ed onnicomprensivo (*costi diretti più costi indiretti*).

Per ciascun affidamento, la società elabora la propria previsione d'impegno in termini di:

- giornate/uomo necessarie per portare a compimento le proprie attività;
- eventuali costi esterni da sostenere, connesse all'esecuzione della commessa.

In linea generale la Regione definirà il costo complessivo dell'affidamento sulla base di:

- elementi quantitativi attesi, definiti secondo la metodologia descritta al paragrafo precedente;
- analisi dei dati storici (*time sheet* pregressi o ore già consuntivate);
- tempistiche medie su processi analoghi o standard operativi predefiniti.

La valorizzazione delle ore/giornate di lavoro stimate avviene mediante l'utilizzo di una tariffa media oraria, che si basa su quella calcolata in sede di definizione del documento di programmazione annuo.

In ragione del fatto che Finpiemonte spa non dispone di un sistema di tariffazione per profili professionali comparabile con i parametri forniti dal benchmark della Convenzione Consip si sceglie di optare per una metodologia basata sulla comparazione tra la tariffa media di Finpiemonte e la tariffa media di Consip sulla base delle tariffe aggiudicate.


L'opzione metodologica della tariffa media giornaliera Consip si dovrà applicare, in via analogica, a tutte le attività oggetto degli affidamenti disciplinati al presente paragrafo, pur se non specificatamente descritte nell'offerta relativa alla Convenzione Consip, in quanto ritenute ad esse genericamente assimilabili.

In ragione della scelta metodologica descritta si valuta che gli eventuali costi esterni sostenuti da Finpiemonte per l'esecuzione del contratto saranno remunerati a costo, comprovati da idonei documenti giustificativi.

4.2 Strumenti finanziari e Fondi di Fondi, benchmark di riferimento

Nei paragrafi che seguono saranno analizzate le procedure poste in essere per la selezione degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e dei Fondi di Fondi, utilizzate dalle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi SIE, in base alle quali dovranno essere individuate, distintamente, le soglie percentuali di remunerazione dei costi/commissioni di gestione ritenute congrue.

La gestione degli strumenti finanziari è determinante per attrarre fondi aggiuntivi e per generare plusvalenze. Il Regolamento UE n. 1303/2013 (*Regolamento Generale*), prevede: (i) l'attivazione di Fondi di Fondi per fornire sostegno agli strumenti finanziari, (ii) la *gestione indiretta*, anche attraverso la selezione da un organismo di attuazione che soddisfi i criteri elencati dall'art. 7 dal Regolamento UE n. 480/2014 e (iii) la *gestione diretta* da parte dell'AdG (limitatamente a prestiti o garanzie).



L'art. 42, par. 5, del Regolamento generale stabilisce che i costi di gestione comprendono componenti del prezzo di costo diretti o indiretti rimborsati dietro prove di spesa, mentre le commissioni di gestione si riferiscono a un prezzo concordato per i servizi resi definiti attraverso un processo di mercato competitivo, se del caso. Il medesimo articolato inoltre evidenzia che i costi e le commissioni di gestione non possono superare i massimali previsti dal Regolamento delegato n. 480/2014. In particolare l'articolo 13 del regolamento siffatto distingue tra le soglie dei costi e delle commissioni di gestione previste per la remunerazione degli organismi che attuano un fondo di fondi, rispetto a quelle relative alla remunerazione degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari, prevedendo altresì una differenziazione tra la remunerazione di base e quella di risultato.

La tabella che segue illustra le soglie relative ai costi e alle commissioni di gestione ex art. 13 del Regolamento delegato 480/2014.

Organismo di attuazione strumenti finanziari

Tipo di strumento finanziario	Tipo di remunerazione	Livello di remunerazione	Limite dell'importo aggregato dei costi e delle commissioni di gestione
<p>capitale azionario (anche associato a sovvenzioni, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia, ex art. 37.7 del Reg. 1303/2013)</p> <p>capitale azionario</p>	Remunerazione di base	2,5 % l'anno per i primi 24 mesi dopo la sottoscrizione dell'accordo di finanziamento e successivamente l'1 % l'anno dei contributi del programma impegnati a norma del pertinente accordo di finanziamento a favore dello strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data della sottoscrizione del pertinente accordo di finanziamento fino al termine del periodo di ammissibilità, al rimborso dei contributi all'autorità di gestione o al fondo di fondi oppure fino alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo	20 % dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario
	Remunerazione di risultato	2,5 % l'anno dei contributi del programma pagati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai destinatari finali sotto forma di capitale azionario, nonché delle risorse reinvestite imputabili ai contributi del programma ancora da restituire allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data del pagamento al destinatario finale fino al rimborso dell'investimento, al termine della procedura di recupero in caso di write-off o fino al termine del periodo di ammissibilità, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo	
<p>prestiti (anche associato a sovvenzioni, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia, ex art. 37.7 del Reg. 1303/2013)</p> <p>prestiti</p>	Remunerazione di base	0,5 % l'anno dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data dell'effettivo versamento allo strumento finanziario fino al termine del periodo di ammissibilità, al rimborso all'autorità di gestione o al fondo di fondi oppure fino alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo	8 % dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario
	Remunerazione di risultato	1% l'anno dei contributi del programma pagati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai destinatari finali sotto forma di prestiti, nonché delle risorse reinvestite imputabili ai contributi del programma ancora da restituire allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data del pagamento al destinatario finale fino al rimborso dell'investimento, al termine della procedura di recupero in caso di insolvenza o fino al termine del periodo di ammissibilità, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo	
<p>garanzie (anche associato a sovvenzioni, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia, ex art. 37.7 del Reg. 1303/2013)</p>	Remunerazione di base	0,5 % l'anno dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data dell'effettivo versamento allo strumento finanziario fino al termine del periodo di ammissibilità, al rimborso all'autorità di gestione o al fondo di fondi oppure fino alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo	10 % dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario;

garanzie	Remunerazione di risultato	1,5 % l'anno dei contributi del programma impegnati per contratti di garanzia in essere ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle risorse reimpiegate imputabili ai contributi del programma, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data dell'impegno fino alla scadenza del contratto di garanzia, alla fine della procedura di recupero in caso di insolvenza o fino al termine del periodo di ammissibilità, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo;	
microcredito (anche associato a sovvenzioni, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia, ex art. 37.7 del Reg. 1303/2013)	Remunerazione di base	0,5 % l'anno dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data dell'effettivo versamento allo strumento finanziario fino al termine del periodo di ammissibilità, al rimborso all'autorità di gestione o al fondo di fondi oppure fino alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo	10 % dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario
	Remunerazione di risultato	1,5 % l'anno dei contributi del programma pagati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai destinatari finali sotto forma di microcredito, nonché delle risorse reinvestite imputabili ai contributi del programma ancora da restituire allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data del pagamento al destinatario finale fino al rimborso dell'investimento, al termine della procedura di recupero in caso di insolvenza o fino al termine del periodo di ammissibilità, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo	
sovvenzioni, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia ex art. 37.7 del Reg. 1303/2013	Remunerazione di risultato	0,5 % dell'importo della sovvenzione pagato ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento 1303/2013 a vantaggio dei beneficiari finali	6 % dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario

Organismo di attuazione di Fondo di fondi

Tipo di strumento	Livello di remunerazione	Limite dell'importo aggregato dei costi e delle commissioni di gestione
-------------------	--------------------------	---

<p>Fondo di fondi</p>	<p>a) 3% per i primi dodici mesi dopo la sottoscrizione dell'accordo di finanziamento, l'1 % per i successivi dodici mesi e successivamente lo 0,5 % l'anno dei contributi del programma versati al fondo di fondi, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data dell'effettivo versamento al fondo di fondi fino al termine del periodo di ammissibilità, al rimborso all'autorità di gestione o alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo;</p> <p>e</p> <p>b) 0,5 % l'anno dei contributi del programma erogati dal fondo di fondi agli intermediari finanziari, secondo un calcolo pro rata temporis dal momento dell'effettivo pagamento da parte del fondo di fondi fino al rimborso al fondo di fondi, al termine del periodo di ammissibilità o alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo</p>	<p>7 % dell'importo complessivo dei contributi del programma versati al fondo di fondi</p>
------------------------------	---	--

4.2.1 Criteri per l'individuazione dell'Universo di riferimento e del campione degli STRUMENTI FINANZIARI

L'universo di riferimento va individuato principalmente :

- in database quali l'*elenco delle operazioni* dei programmi FESR e FSE che le Autorità di Gestione pubblicano sui propri website (ex art. 115, par. 2, del Regolamento generale);
- nel documento della Commissione Europea intitolato "*Financial instruments under the European Structural and Investment Funds – Summaries of the data on the progress made in financing and implementing the financial instruments for the programming period 2014-2020 in accordance with Article 46 of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council*";
- nella sezione "Amministrazione trasparente" dei vari enti.

Per la definizione del campione andranno presi in esame solo gli strumenti finanziari i cui gestori siano stati selezionati attraverso procedure competitive ovvero con la sottoscrizione di accordi di cooperazione interamministrativa a norma dell'art. 12, par. 4, della Direttiva 2014/24/UE. Pertanto dall'universo di riferimento dovranno essere espunti:

- gli strumenti finanziari affidati a soggetti in house/controllati dall'Amministrazione affidataria;
- i contratti che prevedono sistemi di remunerazione dei costi/commissioni di gestione dell'organismo di attuazione non confrontabili con il sistema di remunerazione disciplinato dal Regolamento delegato n. 480/2014;
- le sovvenzioni *e gli abbuoni non combinati agli strumenti finanziari in un'unica operazione ai sensi dell'art. 37, par. 7, del Regolamento UE n. 1303/2013,*

La presente metodologia potrà essere oggetto di adeguamento in esito ad ulteriori procedure comparative o in conseguenza a sopraggiunti elementi che ne richiedano la revisione.